

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI a.s. 2023/2024

Secondo quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. n. 62/2017 e dalla Nota ministeriale n. 4155 del 7/2/23, per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale compiuto da ciascun alunno, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti, quindi secondo il percorso che ciascun alunno ha seguito, sia in relazione alle sue potenzialità, sia in riferimento agli obiettivi formativi e specifici di apprendimento raggiunti.

Il procedimento per stabilire il voto di ammissione all'esame è dunque formulato secondo i seguenti criteri:

1. **Percorso scolastico nel triennio (rendimento e partecipazione):** il voto è determinato automaticamente dal registro elettronico tramite il calcolo della media ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre) ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado; la media ponderata è calcolata considerando le seguenti incidenze per i vari anni:
 - la media dei voti del primo anno, incidenza 25%
 - la media dei voti del secondo anno, incidenza 25%
 - la media dei voti del terzo anno, incidenza 50%
2. **Comportamento nel triennio:** per gli alunni che hanno conseguito in tutti e tre gli anni la valutazione "A" in comportamento si attribuisce 0,25 in più alla media ponderata calcolata.

Il voto di ammissione viene infine arrotondato alle unità.